



FLC CGIL Udine

federazione
lavoratori
della conoscenza

v.le G. Bassi 36, 33100 Udine

0432550309/19 – e.mail: udine@flcgil.it

**AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALLA RSU
ALL'ALBO SINDACALE DI CIASCUN PLESSO**

CHIUSURA DELLE SCUOLE PER GLI ADEMPIMENTI ELETTORALI GESTIONE DEL PERSONALE

Il 24 e 25 febbraio 2013, in occasione delle prossime consultazioni elettorali, molte scuole saranno utilizzate come seggi elettorali.

Cosa accade nelle scuole sedi di seggio elettorale?

Per avere il quadro esatto della situazione della propria scuola, occorre esaminare con attenzione quali sono i provvedimenti del Sindaco del comune e del Prefetto per l'utilizzo della scuola perché questi provvedimenti possono avere caratteristiche diverse e le ricadute sul personale non sono sempre le stesse.

1. **non è possibile utilizzare l'edificio scolastico, sede di segreteria, qualora questo risulti anche sede di seggio.** L'unica eccezione, permessa dalla normativa, si verifica qualora gli ambienti, ove sono collocati gli uffici, risultino fisicamente separabili dagli altri ambienti (non con pannelli movibili, ma con pareti inamovibili, con porte di accesso che possono essere chiuse con sigilli) e siano raggiungibili con separato ingresso, rispetto a quello di accesso ai seggi elettorali. In ogni caso l'autorizzazione deve essere data dalle competenti autorità.
2. nelle sedi/ nei plessi **non** individuati sede di seggio elettorale si dovrà svolgere **normale attività didattica** e dunque **questi edifici dovranno necessariamente rimanere aperti**.
Le lezioni **non potranno** essere sospese e docenti e ATA non potranno "rivendicare" il recupero delle ore prestate
3. nelle sedi/ nei plessi **individuati** sede di seggio il personale sia docente sia ata non presta attività lavorativa perché la sede di servizio **rimane chiusa**.

Disposizioni (anche tramite ordini di servizio) che prevedano la prestazione lavorativa di docenti (O.M. 185/1995, art. 3, comma 30) e ATA originariamente assegnati ai plessi dove si svolgono le elezioni nel plesso o nei plessi in cui si svolge la normale attività didattica sono **illegittimi**, a meno che tale possibilità **non sia espressamente prevista nella Contrattazione d'Istituto** ai sensi dell'art. 6/2 lett. h e m CCNL di categoria.

Per situazioni ed esigenze particolari, definite dal contratto di scuola e comunque riconoscendo un compenso forfetario per flessibilità e/o intensificazione della prestazione abituale, il personale (tutto o in parte) non in servizio nella propria sede potrà essere utilizzato nella sede che rimarrà aperta.

4. **non può essere messo in ferie d'ufficio** il personale Ata che non può prestare servizio nella propria scuola per causa di forza maggiore (quali sono le consultazioni elettorali)